

La probabilità degli eventi che fanno scattare la responsabilità civile della famiglia è generalmente bassa.

In particolare i danni di alta entità hanno probabilità bassissima.

Queste caratteristiche rendono questo rischio, o insieme di rischi, particolarmente adatti al trasferimento in ottica assicurativa.

Il cosiddetto *risk pooling* ovvero l'aggregazione di rischi indipendenti che si costituisce nella mutualità dell'assicurazione consente di immunizzare un rischio di alta intensità ad un prezzo decisamente conveniente.

Inoltre, essendo il rischio a danno elevato sempre meno frequente, l'assicurazione di massimali di indennizzo anche a livelli molto importanti, costa decisamente poco, molto meno di quello che costa in proporzione la prima fascia di tutela.

Emiliano Ortelli

L'iscrizione allo SNA comporta una serie di vantaggi che ci aiutano in tutto il nostro cammino professionale.

Ti aspetto nel nostro gruppo.

RC Capofamiglia: casi di responsabilità presunta per fatto proprio e per fatto altrui.

La responsabilità presunta per **fatto altrui** si riferisce ai seguenti eventi:

- **Sorveglianza incapaci** (art. 2047 c.c.)
- **Genitori per figli minori** (art.2048 c.c.)
- **Datori di lavoro per dipendenti** (art. 2049)

In determinati illeciti, la responsabilità del soggetto danneggiante è invocata a prescindere da un vincolo contrattuale con il danneggiato.

Ciò che, infatti, assume rilievo non è l'inadempimento di un determinato obbligo di natura pattizia, ma bensì la **violazione** del principio/dovere generale del "**neminem laedere**".

In particolare, rientrano nella categoria dei fatti **illeciti extracontrattuali**, quelli commessi, colpevolmente, in **eligendo**, in **vigilando**, in **educando** e per la proprietà degli **animali domestici**.

Mi riferisco, nello specifico, alla responsabilità dei padroni o committenti per i danni provocati dai propri lavoratori a carico di terzi o alla colpa, ad esempio, dei genitori per i pregiudizi provocati dai propri figli a causa delle azioni illecite di questi.

Culpa in educando: la legge e le caratteristiche

Art. 30 della Costituzione “È dovere e diritto dei genitori (mantenere, istruire ed) educare i figli”.

Art. 147 del Codice Civile prevede “(...) l’obbligo di (mantenere, istruire ed) educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.

IN COSA CONSISTE L'EDUCAZIONE?

Il dovere dei genitori di educare i figli minori non consiste solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare. Essi devono svolgere una costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale.

I genitori devono fornire ai figli un bagaglio educativo grazie al quale essi non pongano in essere comportamenti pericolosi e potenzialmente dannosi per i terzi.

Soprattutto per gli episodi di bullismo e cyberbullismo.

Devono provvedere a correggere quegli aspetti del carattere del figlio che denotino imprudenza e leggerezza.

Culpa in vigilando: la legge e le caratteristiche

La **culpa in vigilando** trova riconoscimento nell'art. 2048 del codice civile, secondo il quale *«Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.*

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Tali figure sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto».

In alcuni casi, abbiamo il dovere di vigilare sull'operato dei soggetti che sono affidati alla nostra custodia e vigilanza.

È il caso, ad esempio, degli **insegnanti** nei riguardi degli alunni oppure, ancora più evidente, basti pensare all'ipotesi dei **genitori** nei confronti dei propri figli.

In tali circostanze non è, di regola, giustificabile che l'allievo o il minore possano compiere un fatto illecito.

Colui che doveva controllare, avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie ad impedire l'azione dannosa. In caso contrario e se, quindi, non dimostra di aver fatto il possibile per evitare l'accaduto, risponde dei danni arrecati a terzi.

Culpa in eligendo: la legge e le caratteristiche

Il codice civile affronta e disciplina i fatti che determinano la **culpa in eligendo** nell'art. 2049.

Segnatamente, esso afferma che *«I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti»*.

Colui che in occasione di un rapporto di lavoro commette un fatto illecito a danno di terzi, determina la **responsabilità oggettiva** del datore o del committente.

Questi sarà, perciò, tenuto a risarcire il danneggiante del pregiudizio sofferto in tale circostanza.

La giurisprudenza, innanzitutto, ha da sempre specificato che la culpa in eligendo **non presuppone** che tra il responsabile e l'autore del danno vi sia un **rapporto di lavoro subordinato**.

Esempi.

L'azienda ospedaliera è responsabile dei danni arrecati al paziente dal proprio medico compiuti durante il servizio ed all'interno della struttura.

Il Ministero della Difesa è tenuto a risarcire il militare che è stato vittima della violenza commessa dai propri commilitoni e in ragione del vincolo di subordinazione gerarchica.

Per la responsabilità presunta per **fatto proprio** ci riferiamo soltanto a:

- **proprietà di animale** (art.2052 c.c.)

Sono animali domestici quelli che vivono permanentemente con l'uomo, il quale li nutre, protegge o regola la riproduzione e li utilizza nelle loro capacità di offrire aiuto, lavoro e prodotti vari.

Aumenta in Italia il numero degli animali domestici, in particolare quelli da compagnia: questo fatto rende utile richiamare alcune implicazioni legali legate al loro possesso e utilizzo.

Ve ne sono ben 60 milioni, con un rapporto di uno a uno con le persone residenti.

In tema di danno cagionato da animali, deve distinguersi, in via alternativa, tra responsabilità del proprietario e quella di colui che se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso (custode).

Tenere in uso l'animale significa esercitare su di esso un potere effettivo di governo del tipo di quello che normalmente compete al proprietario, derivi questo da un rapporto giuridico o di fatto.

Di norma la responsabilità grava sul proprietario, perché questi fa uso dell'animale.

Perché la responsabilità gravi su un altro soggetto, occorre che il proprietario, giuridicamente o di fatto, si sia spogliato di detta facoltà, mentre se il proprietario continua ad avere ingerenza nel governo dell'animale, e continua

a fare uso dello stesso animale, sia pure per il tramite del terzo, resta responsabile di qualunque danno.

Il principio è stato affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5825/2019.

Secondo l'orientamento corrente, non solo il custode non potrà essere chiamato a rispondere, ma potrà anche essere considerato terzo danneggiato.

G.F. Franzosini